

Bruxelles, 30 agosto 2023
(OR. en)

12481/23

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0104(COD)**

**DRS 44
EF 262
ECOFIN 838
SUSTDEV 114
COMPET 823
DELECT 122**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 agosto 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 5303 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 31.7.2023 che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 5303 final.

All.: C(2023) 5303 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 31.7.2023
C(2023) 5303 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 31.7.2023

che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La direttiva contabile (2013/34/UE)¹, modificata dalla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD - 2022/2464²), impone alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese (PMI) quotate in borsa nonché alle società madri di grandi gruppi di includere in un'apposita sezione della loro relazione sulla gestione le informazioni necessarie per comprendere l'impatto della società sulle questioni di sostenibilità e le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità incidono sullo sviluppo, sui risultati e sulla situazione dell'impresa³.

Tali informazioni devono essere comunicate conformemente ai principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS), che devono essere adottati dalla Commissione mediante atti delegati, i quali devono specificare il contenuto e, se del caso, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni⁴. Esse comprendono informazioni relative agli orizzonti temporali a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi,⁵ e contengono⁶: i) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa; ii) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa; iii) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle pertinenti competenze e capacità o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità; iv) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità; v) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità; vi) una descrizione delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità; vii) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore; viii) eventuali azioni intraprese dall'impresa rispetto agli impatti negativi effettivi o potenziali e i risultati di tali azioni; ix) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità; x) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni richieste. Se del caso, contengono informazioni sulle

¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

² Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15). Questa direttiva ha rafforzato e rivisto gli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario introdotti nella direttiva contabile dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario - NFRD).

³ Gli obblighi relativi alla rendicontazione di sostenibilità per le grandi imprese e le PMI quotate sono stabiliti agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile. La direttiva contabile, come modificata dalla CSRD, impone inoltre alle succursali o alle imprese figlie di determinate società non UE di comunicare determinate informazioni sulla sostenibilità (articolo 40 bis). L'obbligo di rendicontazione per tali succursali e imprese figlie si applicherà a decorrere dall'esercizio finanziario 2028 e le informazioni da comunicare saranno specificate in norme distinte non contemplate dal presente atto delegato.

⁴ Articolo 29 ter, paragrafo 1, primo comma, della direttiva contabile.

⁵ Articoli 19 bis, paragrafo 2, secondo comma, e 29 bis, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva contabile.

⁶ Articolo 19 bis, paragrafi 2 e 3, e articolo 29 bis, paragrafi 2 e 3, della direttiva contabile.

attività dell'impresa (operazioni proprie) e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.

I principi di rendicontazione di sostenibilità devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti: i) garantire la qualità delle informazioni comunicate⁷; ii) evitare di imporre alle imprese un onere amministrativo sproporzionato⁸; iii) specificare le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo a specifici fattori ambientali, sociali e in materia di diritti umani e a fattori di governance⁹; iv) specificare le informazioni prospettiche, retrospettive, qualitative e quantitative, a seconda dei casi, che le imprese sono tenute a comunicare¹⁰; v) tenere conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore¹¹; vi) specificare le informazioni relative alle catene del valore che sono proporzionate e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese all'interno delle catene del valore e alla portata e alla complessità delle loro attività¹²; vii) non specificare le informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni che eccedano le informazioni da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese¹³; viii) tenere conto, nella misura più ampia possibile, dell'attività svolta nell'ambito di talune iniziative di normazione a livello internazionale, di taluni principi e quadri di riferimento esistenti, nonché dei requisiti derivanti da specifici atti dell'Unione¹⁴.

La Commissione deve adottare i principi tenendo conto del parere tecnico fornito dall'EFRAG¹⁵, associazione senza scopo di lucro di diritto belga che serve l'interesse pubblico europeo sia per l'informativa finanziaria che per la rendicontazione di sostenibilità, sviluppando e promuovendo i punti di vista europei nel settore dell'informativa finanziaria e della rendicontazione di sostenibilità. Anche il parere tecnico dell'EFRAG deve soddisfare determinati requisiti¹⁶. Nel 2022 l'EFRAG ha modificato la propria governance per riflettere il

⁷ Articolo 29 ter, paragrafo 2, primo comma, della direttiva contabile.

⁸ Articolo 29 ter, paragrafo 2, primo comma, della direttiva contabile.

⁹ Articolo 29 ter, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva contabile.

¹⁰ Articolo 29 ter, paragrafo 3, della direttiva contabile.

¹¹ Articolo 29 ter, paragrafo 4, della direttiva contabile.

¹² Articolo 29 ter, paragrafo 4, della direttiva contabile.

¹³ Articolo 29 ter, paragrafo 4, della direttiva contabile.

¹⁴ Articolo 29 ter, paragrafo 5, della direttiva contabile. La legislazione dell'Unione che deve essere presa in considerazione è il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR - 2019/2088) e i relativi atti delegati, i pertinenti atti delegati adottati a norma del regolamento sulla tassonomia (2020/852), i pertinenti atti delegati adottati a norma del regolamento sugli indici di riferimento (2016/1011), taluni atti di esecuzione adottati a norma del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR - 575/2013), la raccomandazione della Commissione sulle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (2013/179/UE), la direttiva sullo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (2003/87/CE), il regolamento sulla neutralità climatica (2021/1119), il regolamento EMAS (1221/2009) e la direttiva sulla protezione degli informatori (2019/1937).

¹⁵ Articolo 49, paragrafo 3 ter, della direttiva contabile. L'EFRAG era denominato in precedenza "European Financial Reporting Advisory Group". Nel 2022 ha cambiato la propria denominazione, chiamandosi semplicemente EFRAG.

¹⁶ L'articolo 49, paragrafo 3 ter, della direttiva contabile specifica i seguenti requisiti per il parere tecnico dell'EFRAG: i) è sviluppato con un giusto processo, un controllo pubblico e una trasparenza adeguati, con le competenze e la partecipazione equilibrata delle parti interessate e con finanziamenti pubblici sufficienti a garantirne l'indipendenza; ii) è elaborato sulla base di un programma di lavoro sul quale la Commissione è stata consultata; iii) è corredato di analisi costi-benefici che comprendano analisi dell'impatto del parere tecnico sulle questioni di sostenibilità; iv) è corredato da una spiegazione delle modalità con cui tiene conto dell'attività svolta nell'ambito di talune iniziative di normazione a livello

suo nuovo ruolo nell'elaborazione degli ESRS. In particolare, ha rivisto la sua composizione per riflettere un equilibrio tra i portatori di interessi, tra cui imprese, investitori, revisori dei conti, sindacati, società civile, mondo accademico ed enti di normazione contabile nazionali.

La direttiva contabile impone alla Commissione di adottare una prima serie di principi di rendicontazione di sostenibilità entro il 30 giugno 2023¹⁷. Tali principi devono specificare le informazioni che le società sono tenute a comunicare a norma dell'articolo 19 bis, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva contabile, comprese almeno le informazioni di cui i partecipanti ai mercati finanziari necessitano al fine di adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR - 2019/2088)¹⁸.

Il 22 novembre 2022 l'EFRAG ha presentato alla Commissione il suo parere tecnico sulla prima serie di principi¹⁹, elaborato sulla base di un programma di lavoro sul quale la Commissione è stata consultata nel dicembre 2021. È accompagnato da un'analisi costi-benefici che comprende un'analisi dell'impatto del parere tecnico sulle questioni di sostenibilità, da una nota sul giusto processo seguito dall'EFRAG nell'elaborazione del parere tecnico e da una spiegazione delle modalità con cui il parere tecnico tiene conto dell'attività svolta nell'ambito di talune iniziative di normazione a livello internazionale, di taluni principi e quadri di riferimento esistenti, nonché dei requisiti derivanti da specifici atti dell'Unione.

Il presente atto delegato adotta la prima serie di principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) che le imprese devono utilizzare per effettuare la loro rendicontazione di sostenibilità conformemente agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile. Gli ESRS in questa prima serie non sono settoriali, il che significa che si applicano a tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD, indipendentemente dal settore o dai settori in cui opera l'impresa. La Commissione monitorerà l'attuazione dei principi contenuti nel presente atto delegato per assicurare che essi portino alla comunicazione di informazioni pertinenti, affidabili e comparabili sulla sostenibilità.

Nei prossimi anni la Commissione adotterà altri atti delegati per ulteriori serie di principi. La CSRD impone alla Commissione di adottare entro giugno 2024: principi settoriali, principi proporzionati per le PMI quotate e principi per le imprese di paesi terzi.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Prima della presentazione del parere tecnico alla Commissione, l'EFRAG ha organizzato molteplici eventi di sensibilizzazione con vari gruppi di portatori di interessi da maggio a luglio 2022 e ha condotto una consultazione pubblica sui 13 documenti di consultazione (exposure draft) sul progetto di norme relativo agli ESRS elaborati dalla task force di progetto dell'EFRAG da aprile ad agosto 2022. Alla luce delle osservazioni ricevute nel corso di tali consultazioni, l'EFRAG ha rivisto i documenti di consultazione per rispondere alle preoccupazioni dei portatori di interessi. Le principali aree oggetto di modifica sono state le seguenti:

internazionale, di taluni principi e quadri di riferimento esistenti, nonché dei requisiti derivanti da specifici atti dell'Unione; v) la partecipazione al lavoro dell'EFRAG a livello tecnico si basa su competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e non è subordinata a un contributo finanziario; vi) i documenti a corredo del parere tecnico sono presentati unitamente a quest'ultimo.

¹⁷ Articolo 29 ter, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva contabile.

¹⁸ Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

¹⁹ La prima serie di principi dell'EFRAG è disponibile all'indirizzo <https://www.efrag.org/lab6>.

- (a) una riduzione significativa del numero di obblighi di informativa ed elementi d'informazione. L'EFRAG ha ridotto del 40 % il numero di obblighi di informativa e di circa il 50 % il numero di singoli elementi d'informazione;
- (b) una maggiore considerazione dei principi in materia di informativa a livello mondiale, in particolare per garantire la massima interoperabilità possibile con i principi futuri che saranno elaborati dall'International Sustainability Standards Board e con le norme della Global Reporting Initiative;
- (c) un ruolo più centrale del processo di valutazione della rilevanza, in particolare eliminando il principio secondo cui tutte le informazioni prescritte nelle norme debbano essere considerate rilevanti per l'impresa, fino a prova contraria (la cosiddetta "presunzione relativa"). In base al parere tecnico dell'EFRAG presentato alla Commissione, tutte le informazioni sarebbero soggette a una valutazione della rilevanza da parte dell'impresa che le comunica, ad eccezione di quanto segue:
- tutti gli obblighi di informativa e gli elementi d'informazione contenuti nel principio "Informazioni generali", che specifica le informazioni essenziali da comunicare indipendentemente dalla questione di sostenibilità considerata;
 - tutti gli obblighi di informativa e gli elementi d'informazione contenuti nel principio sui cambiamenti climatici, che sarebbero obbligatori per tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione;
 - tutti gli obblighi di informativa e gli elementi d'informazione che sono inclusi nei principi poiché corrispondono direttamente alle informazioni di cui altre parti necessitano per adempiere i propri obblighi di informativa previsti da atti legislativi distinti. Ciò riguarda specificamente le informazioni di cui necessitano i partecipanti ai mercati finanziari per adempiere i loro obblighi di informativa sui principali effetti negativi ai sensi del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari; le informazioni sulla sostenibilità di cui necessitano gli amministratori di indici di riferimento per adempiere i loro obblighi di informativa a norma del regolamento sugli indici di riferimento; le informazioni di cui necessitano gli enti finanziari per adempiere i loro obblighi di informativa detti del "pilastro 3" ai sensi del regolamento sui requisiti patrimoniali. Questi obblighi di informativa ed elementi d'informazione sarebbero obbligatori anche per tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione;
 - una serie di obblighi di informativa ed elementi d'informazione relativi alla forza lavoro propria dell'impresa, obbligatoria per le imprese con più di 250 dipendenti;
- (d) l'introduzione graduale di una serie di obblighi di informativa considerati più impegnativi per le imprese, le quali sarebbero autorizzate a omettere metriche (dati) sulle loro catene del valore per un periodo di 3 anni. Vi sarebbero, inoltre, determinate introduzioni di obblighi nel periodo compreso tra 1 e 3 anni per alcune informazioni sui seguenti aspetti: effetti finanziari sull'impresa derivanti dal clima; ripartizione dei dipendenti per genere; copertura della contrattazione collettiva; salari adeguati; protezione sociale; formazione e sviluppo delle competenze.

L'analisi costi-benefici dell'EFRAG sulla prima serie di progetti di ESRS²⁰ presenta una valutazione dell'impatto della prima serie sui diversi gruppi di portatori di interessi (ossia principalmente le imprese dell'UE, gli investitori, le ONG, i sindacati e la società in generale). La valutazione dei costi e dei benefici opera una distinzione tra costi e benefici diretti e costi e benefici indiretti²¹. Nel complesso, i costi sono molto più visibili, tangibili e misurabili nel breve periodo, mentre i benefici sono per lo più immateriali e non misurabili, dipendono da altri sviluppi legislativi e non legislativi e diventeranno evidenti solo a medio e lungo termine. I costi e benefici stimati si basano sui principi proposti dall'EFRAG e non sull'atto delegato definitivo proposto dalla Commissione.

A seguito della presentazione del parere tecnico dell'EFRAG alla Commissione e prima dell'adozione del presente atto delegato, la Commissione ha svolto le seguenti consultazioni, come previsto dalla direttiva contabile²²:

- consultazione congiunta del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile (MSEGSF) e del Comitato di regolamentazione contabile (ARC)²³;
- consultazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), dell'Autorità bancaria europea (ABE), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), della Banca centrale europea (BCE), del comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) e della piattaforma sulla finanza sostenibile.

Conformemente agli orientamenti per legiferare meglio, la Commissione ha pubblicato sul portale "Di la tua" la versione definitiva della proposta di atto delegato per un periodo di 4 settimane, dal 9 giugno al 7 luglio 2023, per raccogliere osservazioni dal pubblico.

Tali consultazioni hanno confermato che il progetto di norme presentato dall'EFRAG soddisfa ampiamente il mandato della CSRD e conseguirebbe gli obiettivi strategici previsti nel contesto del Green Deal europeo. Al tempo stesso alcuni partecipanti hanno richiamato l'attenzione sul fatto che, per molte imprese, molti degli obblighi di informativa proposti dall'EFRAG saranno impegnativi, in particolare per le imprese che in precedenza non erano soggette all'obbligo giuridico di comunicare informazioni sulla sostenibilità. Tra gli obblighi di informativa più impegnativi contenuti nel progetto di norme presentato dall'EFRAG sono stati segnalati quelli relativi alla biodiversità, alla forza lavoro propria dell'impresa e alle informazioni riguardanti i lavoratori nella catena del valore, le comunità interessate, i consumatori e gli utilizzatori finali.

²⁰ Disponibile all'indirizzo: <https://www.efrag.org/lab6>. L'analisi è stata commissionata al Centro per gli studi politici europei (CEPS) e al suo partner Milieu.

²¹ *È probabile che, rispetto alla direttiva NFRD, gli ESRS contribuiscano alla comunicazione di informazioni sulla sostenibilità più pertinenti, comparabili, affidabili e utilizzabili, accessibili digitalmente e obbligatorie per un numero maggiore di imprese. Ciò consentirà agli investitori di tenere maggiormente conto dei rischi ambientali e sociali nelle loro decisioni di investimento e consentirà ai cittadini, ai sindacati, alle ONG e ad altre organizzazioni della società civile di esigere dalle imprese un'assunzione di responsabilità quanto al loro impatto sociale e ambientale. È probabile che la corretta attuazione degli ESRS contribuirà in ultima analisi a ridurre i rischi sistemici per l'economia, a incrementare i flussi di capitali verso le imprese che affrontano le questioni di sostenibilità e a rafforzare il contratto sociale tra imprese e cittadini. Contribuirà inoltre al conseguimento degli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo.*

²² Articolo 49, paragrafo 3 ter, della direttiva contabile.

²³ Oltre alla richiesta di osservazioni scritte presentata il 25 novembre 2022 all'ARC e il 28 novembre 2022 all'MSEGSF, il 15 dicembre 2022 è stata organizzata una riunione virtuale congiunta ARC-MSEGSF.

Altri partecipanti hanno sostenuto il progetto di norme presentato dall'EFRAG, segnatamente l'approccio proposto in materia di rilevanza, l'introduzione graduale di taluni obblighi di informativa e l'indicazione delle informazioni che dovrebbero essere obbligatorie. Molti partecipanti hanno sottolineato la necessità di coerenza tra le informazioni che le imprese comunicano ai sensi degli ESRS e le informazioni di cui necessitano i partecipanti ai mercati finanziari, gli amministratori di indici di riferimento e gli enti finanziari al fine di adempiere i propri obblighi di informativa ai sensi rispettivamente del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, del regolamento sugli indici di riferimento e del regolamento sui requisiti patrimoniali.

Numerosi partecipanti hanno evidenziato la necessità di ulteriori orientamenti per consentire alle imprese di applicare i principi in modo efficiente e coerente, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda il processo di valutazione della rilevanza e la comunicazione delle informazioni sulla catena del valore. Alcuni partecipanti hanno inoltre presentato proposte volte a migliorare la coerenza di talune disposizioni dei principi con la CSRD o con altri atti legislativi dell'UE.

Nella strategia per la competitività a lungo termine la Commissione ha sottolineato l'importanza di un sistema normativo che garantisca il raggiungimento degli obiettivi a costi minimi. Si è impegnata a razionalizzare gli obblighi di comunicazione, mantenendo nel contempo gli ambiziosi obiettivi della sua legislazione. Alcuni obblighi di comunicazione, pur essendo essenziali, devono essere quanto più efficienti possibile, evitando sovrapposizioni, eliminando gli oneri inutili e utilizzando il più possibile soluzioni digitali e interoperabili. Nello spirito di tale impegno, la presente iniziativa ha ulteriormente razionalizzato gli obblighi di comunicazione, senza pregiudicare il perseguimento dell'obiettivo della direttiva. Più specificamente, la Commissione ha apportato le seguenti modifiche al progetto di norme presentato dall'EFRAG, con l'obiettivo specifico di garantire la proporzionalità e facilitare la corretta applicazione dei principi da parte delle imprese.

- Rilevanza: tutti i principi e tutti gli obblighi di informativa e gli elementi d'informazione all'interno di ciascun principio saranno soggetti a una valutazione della rilevanza da parte dell'impresa, ad eccezione degli obblighi di informativa specificati nel principio "Informazioni generali". Ciò differisce dalla proposta dell'EFRAG solo nella misura in cui l'EFRAG ha proposto altre tre eccezioni al principio generale di rilevanza (principio sui cambiamenti climatici; elementi d'informazione che discendono dal regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, dal regolamento sugli indici di riferimento e dagli obblighi di informativa del "pilastro 3" del regolamento sui requisiti patrimoniali; nel caso di imprese con più di 250 dipendenti, taluni elementi d'informazione relativi alla forza lavoro propria dell'impresa). Applicando in modo più ampio il principio della rilevanza e imponendo alle imprese di concentrarsi sugli impatti, sui rischi e sulle opportunità che sono stati valutati come rilevanti, si prevede che questa misura porterà a una significativa riduzione degli oneri per le imprese e contribuirà a garantire che i principi siano proporzionati. Gli obblighi di informativa soggetti al criterio della rilevanza non sono tuttavia facoltativi. Le informazioni in questione devono essere comunicate se sono rilevanti e il processo di valutazione della rilevanza dell'impresa è soggetto a un processo esterno di attestazione della conformità in ottemperanza alle disposizioni della CSRD. I principi impongono alle imprese di effettuare una solida valutazione della rilevanza per garantire che siano comunicate tutte le informazioni necessarie per conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità. La Commissione ha chiesto all'EFRAG di elaborare ulteriori orientamenti per le imprese

in merito, tra l'altro, alla valutazione della rilevanza. I principi specificano inoltre che:

- se un'impresa conclude che i cambiamenti climatici non sono un tema rilevante e che pertanto non comunica informazioni in conformità di tale principio, essa fornisce una spiegazione dettagliata delle conclusioni della sua valutazione della rilevanza per quanto riguarda i cambiamenti climatici. Questa disposizione rientra nel riconoscimento degli effetti diffusi e sistemici dei cambiamenti climatici sull'economia nel suo complesso;
- se un'impresa conclude che un elemento d'informazione che discende dal regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, dal regolamento sugli indici di riferimento o dagli obblighi di informativa del "pilastro 3" ai sensi del regolamento sui requisiti patrimoniali non è rilevante, essa dichiara esplicitamente che l'elemento d'informazione in questione è "non rilevante". Le imprese pubblicano anche una tabella contenente tutti questi elementi d'informazione, indicando dove figurano nella dichiarazione sulla sostenibilità o indicando "non rilevanti", a seconda dei casi. Tali disposizioni mirano a facilitare l'ottemperanza dei partecipanti ai mercati finanziari, degli amministratori di indici di riferimento e degli enti finanziari ai loro obblighi di informativa rispettivamente ai sensi del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, del regolamento sugli indici di riferimento e del regolamento sui requisiti patrimoniali.
- Introduzione graduale di determinati obblighi: oltre all'introduzione graduale proposta dall'EFRAG, la Commissione ha previsto un'ulteriore gradualità nell'introduzione degli obblighi, che aiuterà tutte le imprese, in particolare quelle più piccole, soggette per la prima volta a obblighi di rendicontazione di sostenibilità, ad applicare efficacemente i principi. Le fasi d'introduzione aggiuntive previste dalla Commissione sono le seguenti:
 - le imprese con meno di 750 dipendenti possono omettere i dati sulle emissioni di gas serra di ambito 3 e gli obblighi di informativa specificati nel principio sulla "forza lavoro propria" nel primo anno in cui applicano i principi; gli obblighi di informativa specificati nei principi sulla biodiversità e sui lavoratori nella catena del valore, sulle comunità interessate, sui consumatori e sugli utilizzatori finali nei primi due anni in cui applicano i principi;
 - tutte le imprese possono omettere le seguenti informazioni nel primo anno di applicazione dei principi: gli effetti finanziari attesi relativi a questioni ambientali non climatiche (inquinamento, acque, biodiversità e uso delle risorse) e alcuni elementi d'informazione relativi alla forza lavoro propria (protezione sociale, persone con disabilità, malattie connesse al lavoro ed equilibrio tra vita professionale e vita privata).
- Informativa su base volontaria: il progetto di norme presentato dall'EFRAG prevedeva già molti elementi d'informazione facoltativi. Oltre a questi, la Commissione ha convertito una serie di elementi d'informazione obbligatori proposti dall'EFRAG in elementi d'informazione facoltativi. Di seguito sono riportati alcuni esempi: piani di transizione per la biodiversità; alcuni indicatori relativi ai "lavoratori

non dipendenti" nella forza lavoro propria dell'impresa²⁴; la spiegazione dei motivi per cui l'impresa può ritenere che un particolare tema relativo alla sostenibilità non sia rilevante.

- Ulteriore flessibilità per determinate informative: oltre a rendere facoltativi alcuni elementi d'informazione, la Commissione ha anche introdotto determinate flessibilità per alcuni degli elementi d'informazione obbligatori. Ad esempio vi sono ulteriori flessibilità negli obblighi di informativa sugli effetti finanziari derivanti dai rischi per la sostenibilità e sul dialogo con i portatori di interessi, nonché nella metodologia da utilizzare per il processo di valutazione della rilevanza. La Commissione ha inoltre modificato gli elementi d'informazione relativi alla corruzione attiva e passiva e alla protezione degli informatori che potrebbero essere ritenuti in violazione del diritto a non autoincriminarsi.
- Coerenza con il quadro giuridico dell'UE: modifiche tecniche per garantire un migliore allineamento con altre disposizioni della direttiva contabile e con altri atti legislativi pertinenti, ad esempio la direttiva sulla trasparenza delle retribuzioni e il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.
- Interoperabilità con le iniziative di normazione a livello internazionale: la Commissione e l'EFRAG hanno continuato a collaborare strettamente con l'International Sustainability Standards Board e la Global Reporting Initiative per garantire un elevato grado di interoperabilità con gli ESRS e sono state apportate ulteriori modifiche al progetto di ESRS alla luce di tale impegno.
- Modifiche redazionali e di presentazione: la Commissione ha apportato modifiche redazionali e di presentazione per migliorare la chiarezza, l'utilizzabilità e la coerenza dei principi, ad esempio con l'introduzione di una convenzione redazionale per individuare in modo chiaro tutti i termini per i quali gli ESRS prevedono una precisa definizione.

La Commissione prevede che le misure aggiuntive di introduzione graduale proposte consentiranno una riduzione complessiva dei costi durante il periodo d'introduzione pari a 1 172 milioni di EUR rispetto al progetto di norme proposto dall'EFRAG. Stima, inoltre, che le modifiche proposte per quanto riguarda la rilevanza, unitamente alla scelta di rendere volontarie determinate informative, ridurranno i costi di 230 milioni di EUR all'anno rispetto alla proposta dell'EFRAG. Tali stime dei costi si basano sulle modifiche più importanti apportate al progetto presentato dell'EFRAG. Esse si basano su ipotesi prudenti, in quanto in questa fase non è stato possibile quantificare in modo eloquente l'ulteriore riduzione dei costi connessa ad altre modifiche (ulteriori flessibilità su determinate informative, maggiore coerenza con il quadro giuridico dell'UE, interoperabilità con le iniziative di normazione a livello internazionale e modifiche redazionali e di presentazione).

La Commissione sta predisponendo un meccanismo interpretativo per fornire un'interpretazione formale dei principi. Ha inoltre chiesto all'EFRAG di pubblicare ulteriori orientamenti e materiale didattico sul processo di valutazione della rilevanza e altre questioni.

La Commissione ha altresì valutato la coerenza del presente atto delegato con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della normativa europea sul clima

²⁴ Per "lavoratori non dipendenti" si intendono i lavoratori autonomi o le persone fornite da imprese che esercitano principalmente attività di ricerca, selezione e fornitura di personale (codice NACE N78).

(regolamento (UE) 2021/1119)²⁵ e con l'obiettivo volto ad assicurare i progressi di adattamento di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato si basa sull'articolo 29 ter, paragrafo 1, primo comma, della direttiva contabile.

Specifica i principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) che le imprese devono utilizzare per effettuare la loro rendicontazione di sostenibilità conformemente agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile.

Il presente atto delegato è accompagnato dai seguenti allegati:

- l'allegato I, che comprende:
 - *principi trasversali*:
 - ESRS 1 Requisiti generali
 - ESRS 2 Informazioni generali
 - *principi in materia ambientale, sociale e di governance*:
 - ESRS E1 Cambiamenti climatici
 - ESRS E2 Inquinamento
 - ESRS E3 Acque e risorse marine
 - ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi
 - ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare
 - ESRS S1 Forza lavoro propria
 - ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore
 - ESRS S3 Comunità interessate
 - ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali
 - ESRS G1 Condotta delle imprese
- l'allegato II, che comprende l'elenco degli acronimi e il glossario con le definizioni da utilizzare ai fini della rendicontazione di sostenibilità in conformità degli ESRS.

Il presente atto delegato si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024 alle imprese che erano già soggette agli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario introdotti dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. La sua applicazione sarà introdotta gradualmente per altre categorie di imprese sulla base dell'approccio graduale di cui all'articolo 5 della CSRD²⁶. Le PMI quotate avranno la

²⁵ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

²⁶ Per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:

- i) le imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico e che alla data di riferimento del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio;
- ii) gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un grande gruppo e che alla data di riferimento del bilancio superano, su base consolidata, il numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio.

Per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:

- i) le imprese di grandi dimensioni diverse dalle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico, le quali alla data di riferimento del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio;

possibilità di adempiere i loro obblighi di comunicazione ai sensi della CSRD comunicando le informazioni sulla base di principi distinti e proporzionati che la Commissione adotterà entro la fine di giugno 2024.

-
- ii) le imprese madri di un grande gruppo diverse dagli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un grande gruppo, le quali alla data di riferimento del bilancio superano, su base consolidata, il numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio;

A partire dagli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva (con la facoltà di non ottemperare ai principi per gli esercizi finanziari 2026 e 2027):

- i) le piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell'UE, escluse le microimprese;
- ii) gli enti piccoli e non complessi, purché siano grandi imprese o siano piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell'UE, escluse le microimprese;
- iii) le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, purché siano grandi imprese o siano piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell'UE, escluse le microimprese.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 31.7.2023

che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio²⁷, in particolare l'articolo 29 ter, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2013/34/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464²⁸, impone alle grandi imprese, alle piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati dell'UE, nonché alle imprese madri di grandi gruppi, di includere in un'apposita sezione della loro relazione sulla gestione o della relazione consolidata sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Le imprese devono preparare tali informazioni conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità a partire dall'esercizio finanziario indicato all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 per ciascuna categoria di imprese.
- (2) La Commissione è tenuta ad adottare entro il 30 giugno 2023 una prima serie di principi che specifichino le informazioni che le imprese devono comunicare a norma dell'articolo 19 bis, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva contabile, comprese almeno le informazioni di cui i partecipanti ai mercati finanziari necessitano al fine di adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹.
- (3) La Commissione ha tenuto conto del parere tecnico fornito dall'EFRAG. Il parere tecnico indipendente dell'EFRAG soddisfa i criteri di cui all'articolo 49, paragrafo 3 ter, primo, secondo e terzo comma, della direttiva 2013/34/UE. Per garantire la proporzionalità e agevolare la corretta applicazione dei principi da parte delle imprese, la Commissione ha introdotto modifiche rispetto al parere tecnico dell'EFRAG per

²⁷ GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.

²⁸ Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).

²⁹ Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

quanto riguarda l'approccio basato sulla rilevanza, l'introduzione graduale di taluni obblighi, la conversione di taluni obblighi in elementi d'informazione facoltativi, l'introduzione di flessibilità per una serie di obblighi di informativa, l'introduzione di modifiche tecniche per assicurare la coerenza con il quadro giuridico dell'Unione e un elevato grado di interoperabilità con le iniziative di normazione a livello internazionale, nonché modifiche redazionali.

- (4) Tali principi di rendicontazione di sostenibilità soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE.
- (5) È pertanto opportuno adottare principi comuni di rendicontazione di sostenibilità.
- (6) In conformità dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2013/34/UE, il presente regolamento non dovrebbe entrare in vigore prima di quattro mesi dalla sua adozione da parte della Commissione. Considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 impone a talune categorie di imprese di applicare i presenti principi di rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, quarto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha consultato congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ e il comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹. In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha chiesto il parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), dell'Autorità bancaria europea (ABE) e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), in particolare per quanto riguarda la coerenza del presente regolamento con il regolamento (UE) 2019/2088 e gli atti delegati adottati a norma di tale regolamento. In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, sesto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha consultato anche l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile istituita ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

I principi di rendicontazione di sostenibilità che le imprese devono utilizzare per effettuare la loro rendicontazione di sostenibilità in conformità degli articoli 19 bis e 29 bis della

³⁰ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

³¹ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

direttiva 2013/34/UE secondo il calendario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 sono stabiliti negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31.7.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN